



www.contrattoacqua.it

Seminario
ACQUA È VITA, DIGNITÀ DIRITTO
Scheda informativa
A cura CICMA



I principi internazionali condivisi e le obbligazioni derivanti dal riconoscimento del diritto umano all'acqua

- **La Risoluzione ONU 64/292** (28 luglio) riconosce che “il diritto all'acqua potabile ed ai servizi igienico sanitari è un diritto dell'uomo essenziale alla qualità della vita ed all'esercizio di tutti i diritti dell'uomo”.
- **La Risoluzione 15/9** (2010) del Consiglio dei Diritti Umani (30 settembre) afferma che “il diritto umano all'acqua ed ai servizi igienico-sanitari deriva dal diritto ad un livello di vita adeguato ed è indissolubilmente legato al diritto a migliorare lo stato di salute fisica e mentale così come al diritto alla vita ed alla dignità”. Il Consiglio riprende i tratti irrinunciabili del diritto umano all'acqua, già declinati nell'Osservazione generale n.15 sul diritto all'acqua (2002): la disponibilità, la qualità, l'accessibilità. **L'accessibilità** comprende tradizionalmente quattro dimensioni: la non-discriminazione, l'accessibilità economica, l'accessibilità fisica e l'accesso alle informazioni

In sintesi

- Il diritto all'acqua potabile e il diritto ai servizi igienici di base costituiscono un diritto dell'Uomo
- Il diritto all'acqua è indissociabile dal diritto alla vita ed alla dignità della vita e agli altri diritti dell'uomo
- Il diritto è riconosciuto espressamente da diverse convenzioni internazionali (diritto dei ragazzi, delle donne, dei prigionieri, delle persone svantaggiate
- il diritto deve essere riconosciuto espressamente dagli Stati
- il diritto è presupposto per rispondere ai bisogni fondamentali degli esseri umani
- il diritto comporta di assicurare l'acqua potabile ed i servizi igienico sanitari, cioè che siano accessibili e garantiti per tutti
- i più svantaggiati, le popolazioni povere devono beneficiare, senza discriminazione e sulla base delle loro condizioni di vita, il che implica la gratuità del diritto
- gli Stati devono mettere in essere strumenti legislativi, di regolamentazione, ma anche tecnici e finanziari per garantire l'applicazione effettiva dei diritti dell'uomo e quindi del diritto umano all'acqua.

Che cos' è il diritto umano all'acqua e come si differenzia dall'accesso all'acqua

L'accesso all'acqua consiste nella possibilità per chiunque, Stato, Società, comunità umana, persona, di ottenere in condizioni di sicurezza la quantità di acqua necessaria per soddisfare le diverse esigenze con modalità diverse (fontana, sorgente, rubinetto, ecc.). È una dimensione costitutiva del diritto umano all'acqua, perché senza accessibilità non c'è diritto, ma non è sufficiente, in quanto il diritto umano comporta anche livelli qualitativi (potabilità), di prossimità delle fonti, di distribuzione, di sicurezza.

Oggi però l'accesso all'acqua viene inteso come **accesso economico**, trattato in termini di “prezzo abbordabile”, un prezzo cioè sostenibile anche da chi è in condizione di svantaggio economico. L'accesso economico viene presentato come risposta sufficiente al diritto umano: l'importante è garantire che tutti possano accedere, purché rimanga fermo che l'accesso all'acqua costa un prezzo che tutti devono pagare.

Il diritto all'acqua è un diritto umano, universale, autonomo e specifico, che rappresenta il diritto alla vita e a molti altri diritti umani. Il diritto umano all'acqua significa che deve essere garantito a chiunque, indipendentemente da qualsiasi condizione economica o finanziaria, di poter soddisfare i bisogni fondamentali di ogni essere umano e rispettare la dignità della vita umana, in termini personali e di igiene. Nessun diritto umano è assoggettabile a condizionamenti di tipo economiche o di discriminazione nell'accesso, perché ciò comporterebbe di fatto la non garanzia del diritto. Per questo è fondamentale quantificare un minimo vitale, rispettoso della dignità della vita e corrispondente al diritto umano, che va garantito a tutti gratuitamente.

Alcuni approcci per garantire il diritto umano all'acqua in Europa

Francia: Il Senato respinge la proposta di legge sul diritto umano all'acqua

Il 24 febbraio scorso il Senato francese ha affossato l'iter della proposta di legge per il diritto umano all'acqua, lanciata nel 2012 da 40 organizzazioni della società civile (fra le quali France-Libertés e Coalition Eau). Il disegno di legge proponeva alcune modalità per garantire il diritto umano all'acqua, con particolare riferimento alle categorie più povere, attraverso la copertura dei costi con un Fondo di solidarietà e sussidi analoghi a quelli applicati per l'energia elettrica. Nel giugno 2016 il disegno di legge era stato approvato dall'Assemblea nazionale, che aveva però eliminato lo stanziamento del Fondo di solidarietà per garantire l'accesso gratuito alle fasce più povere e lo aveva sostituito con modalità di accesso all'acqua potabile attraverso fontanelle pubbliche e la realizzazione di servizi igienici, i cui costi sarebbero stati presi in carico dai Comuni. A febbraio del 2017 il Senato ha rinviato il dibattito sulla proposta di legge.

Slovenia: il Parlamento inserisce il diritto umano all'acqua in Costituzione

Il parlamento della Slovenia ha approvato in Novembre 2016 (64 voti a favore, nessun voto contrario) il riconoscimento in Costituzione del diritto umano all'acqua e della natura pubblica del bene e della sua gestione. La Slovenia è il primo Paese dell'Europa ad aver compiuto un passo del genere.

L'art. 70 (a) della Costituzione slovena ("Diritto all'acqua da bere") riconosce i seguenti principi:

- Ognuno ha diritto all'acqua da bere;
- Le risorse idriche sono un bene pubblico garantito dallo Stato;
- L'acqua per uso umano è prioritario rispetto agli altri usi, e per questo uso non è trattabile come una merce;
- Il servizio idrico fornito al pubblico ed alle famiglie è garantito dallo Stato attraverso la gestione diretta degli enti locali e non profit.

Per evitare che questi principi sanciti in Costituzione restino a livello declaratorio, lo Stato sloveno deve ora dotarsi di una legislazione nazionale che definisca: con quali modalità il diritto umano all'acqua, a livello di minimo vitale, sarà effettivamente garantito ad ogni cittadino, come verranno coperti i costi del diritto, quali investimenti saranno necessari per garantire la gestione pubblica del servizio idrico al di fuori delle regole del mercato.

La Commissione Europea, infatti, con la Direttiva quadro 60/2000 prevede che i paesi membri possano dichiarare la natura pubblica e quindi non economica dell'acqua, sottraendo la gestione del servizio idrico alle regole del mercato e della concorrenza introdotte con la direttiva sull'acqua del 2000. Ma per avvalersi di questa facoltà, lo Stato deve farsi carico della copertura di tutti i costi e investimenti necessari per garantire la gestione pubblica ed il diritto umano all'acqua.

Italia

Presso la Commissione Ambiente del Senato è in discussione il **DDL n.2343 "Principi per il governo e la gestione pubblica dell'acqua"**, già approvato a fine Aprile 2016 dalla Camera, che prevede all'art.2 il riconoscimento giuridico del diritto umano all'acqua in attuazione della Risoluzione ONU 2010, e regola l'accesso gratuito fino ad un massimo di 50 lt/g/pers per tutti, inclusi morosi e meno abbienti, con copertura del costo attraverso la tariffa.

Nella discussione parlamentare, ci si è chiesti se sia giusto garantire l'accesso ai 50 lt/g/pers a tutti o solo alle categorie meno ambienti o solo in caso di distacco per morosità.

Per contrastare la sospensione dell'erogazione ad utenti morosi, il **Collegato Ambientale** (Gazzetta Ufficiale, 14 ottobre 2016) già entrato in vigore propone di regolamentare il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato perché riconosce che costituisce un fattore di grave criticità della gestione in quanto pregiudica l'equilibrio economico finanziario, cioè i bilanci delle società di gestione (art. 60 e 61). Il provvedimento punta a garantire alle "utenze in documentate condizioni economiche disagiate" l'accesso ad un quantitativo minimo vitale anche in caso di morosità. Vengono però fissati dei paletti, per cui se la persona non è indigente non ha diritto al minimo gratuito, e se la morosità supera il minimo vitale in tariffa agevolata o il deposito cauzionale si può staccare l'erogazione dell'acqua.

Nel frattempo, anche alcune **Aziende** dell'acqua si attrezzano per affrontare il problema dell'accesso garantito all'acqua e soprattutto quello della morosità. La società CAP-Holding, che gestisce il servizio idrico nell'Area Metropolitana di Milano, ha annunciato uno stanziamento di 2 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni in proporzione agli abitanti, per sostenere gli "utenti" in difficoltà nel pagamento della bolletta. Il Bonus si concretizza in un importo minimo di 50 euro che i Comuni possono destinare ai cittadini e alle famiglie in difficoltà, intestatari di una fornitura idrica individuale o condominiale.